CAMERA DEI DEPUTATI N. **5448-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 24 febbraio 1999

(Relatore: **ZACCHERA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 novembre 1998 (v. stampato Senato n. 3332)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 novembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5448 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione del disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

ZACCHERA, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia e l'Uganda, firmato a Roma il 12 dicembre 1997, si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori economici italiani interessati ad investire in quel Paese.

L'economia dell'Uganda ha registrato, a partire dalla fine degli anni '80, progressi significativi grazie al consolidamento della situazione politica interna e all'assistenza degli organismi internazionali. Il Governo ha approvato una serie di riforme volte alla liberalizzazione dell'economia e degli scambi con l'estero, riducendo gradualmente le posizioni monopolistiche, abbassando il livello delle tariffe doganali ed eliminando le restrizioni di natura valutaria. Ciò ha permesso l'avvio di uno sviluppo equilibrato, in un contesto non inflazionistico, che necessita tuttavia di un ulteriore periodo di consolidamento attraverso il definitivo risanamento del sistema bancario e l'immissione di capitali esteri che contribuiscano a rendere efficace il processo di privatizzazione.

La riacquistata credibilità internazionale del Paese ha anche indotto il Fondo monetario internazionale a riconoscere l'eleggibilità dell'Uganda a beneficiare del programma Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) a partire dall'aprile 1998, ciò consentirà al Paese di ridurre il suo debito estero dell'80 per cento sia nei confronti delle Istituzioni finanziarie internazionali (IFI) che dei creditori bilaterali.

L'italia è il settimo partner commerciale dell'Uganda, dopo il Kenya, la Gran Bretagna, il Giappone, gli Emirati Arabi, l'India e la Francia.

Le imprese italiane potrebbero inserirsi in quel Paese anche attraverso la costituzione di società miste, la partecipazione ai progetti di sviluppo e al programma di privatizzazione in corso.

In tale ottica l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti è inteso a rispondere all'esigenza di proteggere gli investitori italiani fornendo loro adeguate garanzie giuridiche, ad esempio, in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie. Esso assicura il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori. Prevede altresì la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza nazionale o guerra civile.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce, a scelta dell'investitore, alcune soluzioni alternative che comprendono, oltre l'accesso ai tribunali locali territorialmente competenti, anche l'arbitrato internazionale e la possibilità di ricorrere al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Si ritiene, in conclusione, che l'Accordo rappresenti uno strumento adeguato di incentivazione e protezione dei nostri imprenditori nell'attuale fase di intensificazione delle relazioni economiche e commerciali italo-ugandesi

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura ditali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 10 e 11) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo ì1-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello, della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-5448A
Lire 500